

Appalti: dal 01 gennaio 2020 nuovi obblighi per committenti, appaltatori e subappaltatori previsti dal Decreto Fiscale

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la nuova modalità di versamento delle ritenute fiscali operate sui lavoratori impiegati negli appalti e subappalti e le relative compensazioni fiscali, con l'obiettivo di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera.

La nuova normativa è stata prevista dal Decreto Fiscale DL n.124/2019, modificata con la conversione nella Legge n.157/2019, pubblicata nella GU n. 301 del 24/12/2019.

In particolare, l'articolo 4 del Decreto Fiscale ha introdotto l'art. 17-*bis* al D.Lgs. n. 241/1997, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 **le aziende committenti** che affidano il compimento di **un'opera o di uno servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** a un'impresa **tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali** comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente** con l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili** in qualunque forma, hanno l'obbligo di **richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute** trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.**

Il versamento delle ritenute è effettuato **dall'impresa appaltatrice o affidataria** e dall'impresa **subappaltatrice**, con **distinte deleghe per ciascun committente**, senza possibilità di compensazione.

Appalti rientranti nella normativa

I nuovi obblighi di comunicazione e versamento distinto delle ritenute dei lavoratori impiegati nell'appalto presenti nel mese precedente presso **il committente** si applicano nel caso in cui:

- ❖ il committente affida ad un'impresa un'opera o un servizio di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati
- ❖ l'opera/e o i servizi siano caratterizzati da un **prevalente utilizzo di manodopera** - cd. "*Labour intensive*"
- ❖ l'opera/e o i servizi **si svolgano presso le sedi di attività del committente**
- ❖ vi sia l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà del committente** o ad esso riconducibili.

In tali casi, il committente deve chiedere all'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice:

- copia della **delega di pagamento** (modello F24)
- relativa al versamento delle ritenute trattenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e sulle addizionali regionali e comunali)
- **ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.**

Pertanto, l'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice avrà la necessità di redigere distinti modelli di pagamento F24 per ogni singolo appalto se rientrante nei nuovi obblighi. Se un lavoratore, in un mese, è contemporaneamente occupato in due appalti, la ritenuta fiscale complessivamente operata dovrà essere suddivisa tra i due modelli F24.

I settori maggiormente interessati saranno sicuramente l'edilizia, i servizi di pulizia, di portierato, la logistica, i servizi informatici e di consulenza aziendale svolti presso la sede del committente.

Inoltro documentazione entro 5 giorni lavorativi

L'impresa **appaltatrice deve trasmettere al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- **entro i 5 giorni lavorativi successivi** alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate)
- la **delega di pagamento** delle ritenute effettuate al fine del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati (mod.F24) e
- un **elenco di tutti i lavoratori impiegati** nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, contenente:
 - il **nominativo** dei lavoratori e il **codice fiscale**
 - il dettaglio delle **ore di lavoro** prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato
 - l'**ammontare della retribuzione corrisposta** al dipendente collegata a tale prestazione
 - il dettaglio delle **ritenute fiscali eseguite nel mese precedente** nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle **relative alla prestazione** affidata dal committente.

L'Agenzia delle Entrate, con un proprio provvedimento, potrà disciplinare modalità semplificate di trasmissione telematica delle informazioni.

Irregolarità dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice: sospensione pagamento corrispettivi e comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice non ottemperi all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e l'elenco con le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente:

- 1) dovrà **sospendere**, finché perdura l'inadempimento, il **pagamento dei corrispettivi** maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,
- 2) dovrà darne **comunicazione entro 90 giorni, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate** territorialmente competente.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Responsabilità del committente

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti a carico del committente relativi alla:

- **richiesta** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici di **copia delle deleghe di pagamento** e dell'elenco dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio
- **sospensione del pagamento dei corrispettivi** in caso di **mancata trasmissione** del modello F24 e dell'elenco da parte dell'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice ovvero di **omesso/insufficiente versamento delle ritenute**, rispetto a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dall'impresa,

il **committente** è obbligato al **pagamento di una somma** pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché al loro tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Esclusione dai nuovi obblighi con la certificazione (Durc fiscale)

I nuovi obblighi non si applicano se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie **comunicano al committente, allegando la relativa certificazione** (una sorta di Durc fiscale), la **sussistenza**, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti **requisiti**:

- a) risultino **in attività da almeno tre anni**, siano **in regola con gli obblighi dichiarativi** e abbiano **eseguito** nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi **versamenti registrati nel conto fiscale** per un importo **non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi** risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) **non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi **superiori a 50.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione; quest'ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione sarà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate, avrà validità quadrimestrale dalla data del rilascio.

La certificazione che l'appaltatore dovrà inoltrare al committente per la verifica circa la presenza dei requisiti suindicati, escluderà pertanto le imprese dalla predisposizione e dalla verifica dei nuovi adempimenti fiscali.

Divieto di compensazione

Per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici) è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a:

- contributi previdenziali e assistenziali e
- premi assicurativi obbligatori

maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l'espletamento dell'appalto (maturati nel corso della durata del contratto).

Prime indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Con risoluzione n.108/E del 23/12/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Inoltre, l'Agenzia prevede che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Compilazione modello F24

Con risoluzione n.109/E del 24/12/2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice identificativo "09" denominato "committente" al fine di consentire l'identificazione della delega per singolo committente.

Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione CONTRIBUENTE del modello "F24":

- nel campo "codice fiscale", è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "codice identificativo".

Il modello F24 sarà consultabile tramite il cassetto fiscale sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento sia dal soggetto committente.

(Fonti: art. 4 Decreto Fiscale DL n.124/2019, convertito con modificazioni nella Legge n.157/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019)